



Segreteria Generale



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETARIO GENERALE/RPCT
Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino - 84121 Salerno
☎ 089 614. 273

Decreto n. 22 del 23 novembre 2022

Oggetto: Approvazione linee procedurali per la segnalazione di condotte illecite (whistleblowing) e disciplina della tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower).

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto e richiamato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, approvato con decreto del Presidente n. 43 del 29.04.2022;

Visto e richiamato il Decreto del Presidente n. 64 del 28 maggio 2019 con il quale è stato nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella persona del Segretario Generale dell'Ente, dott. Pasquale Papa;

Vista la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha introdotto l'art 54 bis del D. Lgs n. 165/2001 recante (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti);

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare



PROVINCIA DI SALERNO

SEGRETARIO GENERALE/RPCT

Via Roma,104 – Palazzo Sant'Agostino - 84121 Salerno

☎ 089 614. 273

l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Dato atto che l'istituto in parola costituisce una misura generale di prevenzione della corruzione di tipo obbligatorio e, come tale, prevista nel vigente P.T.P.C.T. di questo Ente, nelle modalità consentite dalle Linee Guida Anac, e rese pubbliche attraverso l'avviso presente nella *home page* del sito internet dell'Ente nella sezione "Anticorruzione" unitamente al "Modulo" opportunamente predisposto per inoltrare le segnalazioni;

Visto che è in corso, altresì, nell'Ente, l'iter per l'acquisizione anche dello specifico software/applicativo informatico di gestione delle segnalazioni;



PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETARIO GENERALE/RPCT
Via Roma,104 – Palazzo Sant’Agostino - 84121 Salerno
☎ 089 614. 273

Ritenuto necessario definire le “Linee procedurali per la segnalazione di condotte illecite” e darne adeguata pubblicità con la pubblicazione del presente atto e dell’allegato anche sul sito istituzionale della Provincia di Salerno-Sezione amministrazione trasparente - Sottosezione altri contenuti/prevenzione della corruzione, fornendone, altresì, comunicazione sia ai dirigenti che ai dipendenti;

Dato atto che il presente atto non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione economico-finanziaria dell’Ente;

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto l’art. 54 bis del D. Lgs n. 165/2001 recante (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti);

DECRETA

1. **di approvare** le “Linee procedurali per la segnalazione di illeciti e disciplina della tutela del segnalante di illeciti (*whistleblower*)”, di cui al documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di pubblicare** nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Altri contenuti/prevenzione della corruzione”.

Il presente decreto viene trasmesso:

1. Ai signori dirigenti per il tramite di *idoc*;
2. Ai signori dipendenti per il tramite di *idoc*;
3. Al Responsabile del Servizio Sistemi informativi e Statistica per la pubblicazione sul sistema *idoc* nella sezione documenti per i dirigenti e per il personale;
4. Al Settore Presidenza – Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio;

Il Segretario Generale/RPCT
Dott. Pasquale Papa

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI REATI E ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE

1 – PREMESSA

Il *whistleblowing* è lo strumento attraverso cui un soggetto qualificato, può segnalare reati e atti illeciti.

Il *whistleblower* è il soggetto che venuto a conoscenza, nello svolgimento delle proprie mansioni, di un illecito o reato sul luogo di lavoro, può fare la segnalazione.

I soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni protette attraverso la normativa, sono:

- a. I dipendenti dell'Ente;
- b. I lavoratori e collaboratori di imprese private che prestano opere o servizi in favore della pubblica amministrazione.

2 – CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono segnalabili tutti i reati contro la pubblica amministrazione, le condotte illecite contrarie all'interesse pubblico, illeciti civili, irregolarità nella gestione di un ente, compresi i tentativi di violazione, le attività illecite non ancora compiute che ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti. Non esiste una tassativa lista di illeciti o reati.

La segnalazione deve essere circostanziata con elementi utili per verificare e per individuare gli autori della presunta condotta illecita di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro" e, quindi, quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche notizie che sono state acquisite nello svolgimento delle mansioni lavorative.

Non è consentito l'uso di tale istituto per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

Non sono meritevoli di tutela segnalazioni di meri sospetti.

La segnalazione pertanto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del segnalante; b) chiara descrizione dei fatti; c) generalità dell'autore dei fatti, se conosciute; d) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti; e) eventuali documenti utili a confermare la fondatezza dei fatti; f) ogni altra informazione utile a riscontro della sussistenza dei fatti segnalati.

3 – SEGNALAZIONI ANONIME

La disciplina del whistleblowing e le relative tutele non si applicano alle segnalazioni anonime, che consentano di identificare il loro autore: la tutela tipica dell'istituto verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificati. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità.

4 – DESTINATARI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Il soggetto destinatario della segnalazione è il RPCT - responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato dall'Ente. Il RPCT può avvalersi di diretti stretti collaboratori che assumono gli stessi obblighi previsti per il RPCT riguardo alla tutela dei soggetti segnalanti. Può, inoltre, coinvolgere altri soggetti all'interno dell'amministrazione per le attività di accertamento degli illeciti, solo in riferimento ai fatti segnalati. Rimane impregiudicata la facoltà dei soggetti di cui all'art. 1 di inoltrare segnalazione direttamente all'autorità giudiziaria competente o all'Anac.

La segnalazione si effettua nelle modalità previste nel PTPCT vigente e rese note anche sulla *Home page* del sito internet dell'Ente www.provincia.salerno.it nella sezione "Anticorruzione" ove è pubblicato anche il "modulo" per la segnalazione e le presenti Linee procedurali, pubblicate, altresì, in Amministrazione trasparente.

Due le modalità per la segnalazione.

- La prima, si attua attraverso una comunicazione via email al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza all'indirizzo anticorruzione@provincia.salerno.it, alla quale casella di posta elettronica ha accesso esclusivamente il RPCT (come chiaramente viene precisato nel piano stesso a garanzia della riservatezza).
- La seconda modalità, si può attuare attraverso una comunicazione per posta ordinaria in busta chiusa con la indicazione "RISERVATA PERSONALE" all'indirizzo seguente: Al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza della Provincia di Salerno – Palazzo S. Agostino - Via Roma 104 – Salerno.

5 – ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE

Il RPCT svolge un'attività istruttoria in merito ai fatti segnalati finalizzata alla verifica delle informazioni esposte dalla segnalazione, per la emersione di reati, illeciti o irregolarità amministrative. Durante tale attività protegge la riservatezza dei soggetti coinvolti, sia segnalante che il soggetto segnalato, nonché le persone menzionate nella segnalazione.

Il RPCT non deve informare il soggetto segnalato della avvenuta segnalazione, né comunicargli gli esiti della gestione. Informa il segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, con riferimento ai principali snodi decisionali.

Ricevuta la segnalazione, il RPCT prende in carico la segnalazione per una preliminare istruttoria. Valuta la sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste.

L'analisi preliminare può condurre a disporre l'archiviazione per:

- a. manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b. manifesta incompetenza sulle questioni segnalate;
- c. manifesta infondatezza per assenza di elementi idonei a giustificare accertamenti;
- d. manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei relativi poteri;
- e. contenuto generico della segnalazione che non consente la comprensione dei fatti, o segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- f. produzione di sola documentazione senza segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
- g. segnalazioni reiterate dello stesso soggetto su fatti già segnalati.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna che consiste in un'attività "di verifica e di analisi" sui fatti segnalati.

Può richiedere chiarimenti al segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Può acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Può rivelare eventualmente l'identità del segnalante qualora vi sia una specifica richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

L'istruttoria si conclude entro 120 giorni dall'avvio della stessa, salvo che si rendano necessari ulteriori accertamenti. L'esito è comunicato al segnalante. Per eccezionali esigenze di celerità, l'RPCT può affidare l'attività di verifica delle segnalazioni a un soggetto facente parte di un gruppo di lavoro, debitamente istruito in merito al trattamento dei dati personali. Tale Gruppo di lavoro, svolge una funzione di supporto del Responsabile e dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite di volta in volta dal RPCT, che ne vigila costantemente l'operato. Il soggetto cui è affidata l'istruttoria ha accesso a tutte le informazioni inserite nella segnalazione ed è sottoposto agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è obbligato il Responsabile della prevenzione della corruzione. L'assegnazione può essere revocata e riassegnata solo dal Responsabile.

6. TUTELA DEL SEGNALANTE.

Vi è l'obbligo di proteggere l'identità del segnalante, a partire dall'invio della segnalazione. La sua identità non può essere rivelata senza il suo consenso e coloro sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'identità del *whistleblower* può essere rivelata nel procedimento disciplinare contro il denunciato, solo nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante e sia assolutamente indispensabile per la difesa del denunciato.

Come previsto dall'art. 54-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, la segnalazione è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990. Il dirigente, che, ai sensi della predetta disposizione, quale superiore gerarchico, riceve informazioni da un dipendente, riguardo ad un illecito o ad una irregolarità, è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a effettuare segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il dirigente risponde disciplinarmente.

La tutela del segnalante non può essere assicurata se egli incorra in responsabilità penale per diffamazione, calunnia o reato connesso alla denuncia. Parimenti non può essere garantita nelle ipotesi di eventuale procedimento penale o della Corte dei Conti.

7. SEGNALAZIONE DISCRIMINAZIONI

I segnalanti che denunciano al RPCT condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati alla denuncia. Per misure

discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione. Il segnalante che ritiene di aver subito una misura discriminatoria deve darne comunicazione all'ANAC o alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente.